COMUNE DI
VARENNA
PROVINCIA DI LECCO

Piazza Venini,2
23829 VARENNA
T +39 0341.830119
F + 39 0341.831210
C:F: 83003560139
P.IVA 00664940137

**e-mail/web**
varenna@comune.varenna.legalmailpa.it
www.comune.varenna.lc.it
www.varennaturismo.com

varenna®
THE LAKE COMO YOU EXPECT
Il lago di Como che ti aspetti

# DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI PERMESSI AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

**Approvato con delibera Giunta Comunale n. 133 del 9.12.2021**
**Modificato con delibera Giunta Comunale n. 117 del 30.12.2022**

## Articolo 1
## Oggetto del Disciplinare

La circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), istituita dal Comune di Varenna (LC) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, "Nuovo Codice della Strada", è regolamentata dal presente Disciplinare con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute. In particolare, il Disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio dei permessi necessari all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree.

## Articolo 2
## Principi Generali

1. I permessi di transito e sosta in Z.T.L. consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate negli stessi ed il cui possesso è reso noto attraverso l'esposizione di contrassegni diversificati a seconda della tipologia così come definiti dal successivo art. 6. Il modulo per il rilascio del contrassegno secondo la tipologia prevista dal successivo Art. 6 e la dichiarazione di transito nella Z.T.L. (per la comunicazione di avvenuto accesso) sono reperibili sul sito www.comune.varenna.lc.it , unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L.

2. Gli interessati, in possesso dei previsti requisiti, potranno richiedere il rilascio di apposito permesso, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

3. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "*lista bianca*") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati. La targa collegata ad ogni permesso, inserita nella "*lista bianca*", consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L. il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati, limitatamente alla durata del permesso stesso.

4. I permessi consentono l'accesso ai varchi e la circolazione, limitatamente alle vie e ai percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della Zona a Traffico Limitato e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico.

5. I permessi hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo, nei limiti previsti dal presente Disciplinare ai sensi dell'art. 4.

6. I permessi dovranno essere rinnovati a cura dell'interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza.

7. Eventuali variazioni, cancellazioni, aggiunte di targhe, dei veicoli autorizzati e inseriti nella "lista bianca", dovranno tempestivamente essere comunicate al Comando di Polizia Locale e comunque entro le quarantotto (48) ore successive, al fine dell'ottenimento del nuovo contrassegno.

8. I permessi di accesso alla Z.T.L. sono emessi, a seconda della tipologia, in forma gratuita o soggetti ad una tariffa così come previsto nell'Art. 6 del presente Disciplinare.

9. I ciclomotori ed i motoveicoli (anche se condotti a mano e a motore spento) così come definiti dagli Art. 52 e 53 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285), sono equiparati – ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare – agli autoveicoli.

10. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione del contrassegno all'interno del parabrezza del veicolo o comunque nella parte anteriore dello stesso.

11. I permessi rilasciati agli aventi diritto servono per raggiungere il luogo di residenza o di lavoro utilizzando il percorso più breve e consentono la sosta all'interno della Z.T.L., nelle aree consentite, per un periodo di tempo variabile a seconda della tipologia del contrassegno.

12. L'uso di contrassegno scaduto, contraffatto o senza averne titolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o la sosta nella Z.T.L. senza autorizzazione, nonché il ritiro dello stesso.

13. Il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione del presente Disciplinare avviene in conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. nr. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace il 25 maggio 2018 e dal D.Lgs. 196/2003 con le modifiche e le abrogazioni derivanti dal D.L.gs. nr. 101/2018, e i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

**Articolo 3**
**Identificazione della Z.T.L.**

1. La Zona a Traffico Limitato, meglio individuata nella planimetria allegata (allegato A) è istituita dal seguente varco di accesso e di Uscita in Piazza San Giorgio, e comprende:

   • PIAZZA SAN GIORGIO
   • PIAZZETTA BRENTA
   • CONTRADA DEL PRATO
   • PIAZZA SAN GIOVANNI
   • VIA SAN GIOVANNI
   • CONTRADA DELLA FILANDA

2. Sono destinate alle operazioni di carico/scarico in Z.T.L. le aree all'altezza del civico 6 di Piazza San Giorgio ed all'altezza dell'ufficio postale di Piazzetta Brenta n. 1.

**Articolo 4**
**Caratteristiche dei permessi di transito nella Z.T.L.**

1. Il permesso di transito e sosta, consistente in un contrassegno di diversa colorazione a seconda delle varie tipologie riporta, ove previsto, la targa del veicolo autorizzato al transito e deve essere esposto in maniera visibile sul parabrezza anteriore; consente di accedere alla Z.T.L. per raggiungere gli spazi di parcheggio privati, quelli pertinenti a strutture alberghiere e/o ricettive, quelli adibiti alla sosta in area pubblica per operazioni di carico/scarico e per l'accesso ad immobili sui quali eseguire prestazioni di opere e servizi da parte di soggetti a ciò incaricati, ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare.

2. La validità del permesso di transito è annuale o giornaliera, a seconda della tipologia alla quale si riferisce.

3. Il permesso autorizza al transito in Z.T.L., con esclusione di qualsiasi fermata/sosta durante il tragitto, per raggiungere le aree private di parcheggio; autorizza altresì a sostare sulle aree pubbliche a ciò dedicate per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico/scarico merci, nonché ad eseguire le specifiche attività di sosta temporanea espressamente autorizzate dalla presente disciplina.

4. I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

**Articolo 5**
**Soggetti legittimati alla richiesta di rilascio dei permessi di transito in Z.T.L.**

1. Possono presentare istanza per il rilascio del permesso di transito in Z.T.L., previa comunicazione del numero di targa per l'inserimento in un'apposita lista (*lista bianca*), che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

   1. Residenti all'interno della Z.T.L. (contrassegno verde/1)
   2. Affittuari e proprietari di immobili, non residenti all'interno della Z.T.L. (contrassegno verde/2)
   3. Operatori e proprietari di attività all'interno della Z.T.L. (contrassegno verde/3)
   4. Strutture alberghiere e turistico-ricettive all'interno della Z.T.L. (contrassegno verde/3 e contrassegno rosso)
   5. Fornitori per operazioni di carico/scarico merci (contrassegno giallo/1)
   6. Ditte artigiane ed equiparate (contrassegno giallo/2)

2. La richiesta per il rilascio del permesso di accesso alla Z.T.L. deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune di Varenna o sul sito internet www.comune.varenna.lc.it nella sezione Modulistica/Polizia Locale, debitamente compilata in ogni sua parte, allegando:
   - copia del documento d'identità del richiedente;
   - copia della carta di circolazione dei veicoli (ad eccezione del contrassegno rosso);
   - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

3. Le richieste compilate in modo parziale, incompleto, o prive degli allegati richiesti non saranno elaborate.

4. Considerate le particolari caratteristiche viabilistiche del centro storico di Varenna possono inoltre presentare istanza di rilascio del permesso di accesso in Z.T.L. anche i soggetti ricompresi nelle seguenti vie, in base alle categorie 1-2-3-4 del precedente comma 1: Via XX Settembre, Contrada alla Cortesella, Contrada del Porto, Contrada dell'Oste, Contrada G.B. Pirelli, Contrada scoscesa, Contrada dell'arco, Contrada dei cavalli, Contrada dell'Orbo, Contrada dei sarti, Contrada guasta, Riva dei marmisti, Riva Garibaldi, Contrada del prestino, Contrada Oscura, Contrada Bella, Contrada del porto piccolo, Contrada del molo di sotto (nel tratto compreso tra la Contrada del porto piccolo e la Contrada della Fontana).

**Articolo 6**
**Tipologie di permessi**

1. Hanno diritto al rilascio dei permessi con contrassegno di colore verde:

   a) Persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti che, nelle contrade alle quali si acceda dalla Z.T.L., possiedano (a titolo di proprietà o altro diritto reale) o detengano (per effetto di contratti di locazione e/o comodato regolarmente registrati) immobili ad uso abitativo o con altra destinazione, al fine di effettuare, a servizio dei predetti immobili, sosta su area pubblica per il tempo stabilito per le operazioni di carico/scarico;
   b) Persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti che, nella Z.T.L possiedano (a titolo di proprietà o altro diritto reale) o detengano (per effetto di contratti di locazione e/o comodato regolarmente registrati) spazi di parcheggio in area privata;
   c) Persone fisiche, residenti e non residenti, che siano parenti in linea retta dei soggetti possessori o detentori degli spazi di parcheggio in area privata e degli immobili ad uso abitativo o con altra destinazione, sopra indicati;
   d) Persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti che siano titolari di un'attività, situata all'interno della Z.T.L.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono richiedere il permesso anche per i veicoli utilizzati da soci o dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il permesso con contrassegno verde con inserita la targa del veicolo, ha validità annuale e presuppone la disponibilità in capo all'avente diritto di posto auto in area privata o la necessità di accedere agli immobili posseduti/detenuti al fine di effettuare operazioni di carico e scarico.

4. Hanno diritto al rilascio del permesso con contrassegno di colore rosso persone fisiche e/o giuridiche che svolgano attività di ricezione turistica ovvero strutture alberghiere e ricettive (B&B, case vacanze, etc.).

5. Il permesso con contrassegno rosso ha validità annuale e presuppone la disponibilità in capo alle strutture alberghiere e ricettive (B&B, case vacanze, etc.) di posti auto in area privata, da destinare alla sosta dei veicoli privati dei propri ospiti. Lo stesso può anche essere rilasciato per consentire l'attività di carico/scarico bagagli agli ospiti delle medesime strutture.

6. Agli aventi diritto saranno rilasciati contrassegni nella misura massima di uno per ogni camera autorizzata in albergo, di uno fino a quattro posti letto autorizzati nelle altre strutture ricettive e di due se i posti letto autorizzati sono più di quattro.

7. La richiesta deve essere corredata da copia dell'autorizzazione comunale di esercizio alberghiero e/o SCIA, salvo che le stesse siano state in precedenza acquisite dall'ufficio comunale preposto al rilascio.

8. Il permesso autorizza il transito al solo fine di raggiungere la zona di sosta (parcheggio in area privata), con esclusione di qualsiasi fermata/sosta durante il tragitto, tranne nel caso in cui sia stato rilasciato per il tempo strettamente necessario a compiere le sole operazioni di carico/scarico bagagli degli ospiti che accedono alle strutture prive di posti auto posseduti/detenuti.

   Il contrassegno di colore rosso deve essere utilizzato esclusivamente dagli ospiti delle strutture.

9. Hanno diritto al rilascio del permesso con contrassegno di colore giallo:

   a) Prestatori d'opera incaricati di eseguire interventi sugli immobili, ai quali si acceda transitando nella Z.T.L., dai rispettivi proprietari/conduttori/comodatari in forza di giusti titoli;
   b) Fornitori che eseguano operazioni di carico/scarico merci.

   Il permesso ha validità annuale o giornaliera ed autorizza il transito, con esclusione di qualsiasi fermata/sosta durante il tragitto, al solo fine di raggiungere gli spazi di sosta allo scopo dedicati.

Nell'ipotesi di richiesta di permesso con validità giornaliera dovrà essere altresì prodotta autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., inerente il luogo di prestazione delle opere e/o fornitura di servizi.

10. Per le persone giuridiche e gli Enti possono presentare richiesta i legali rappresentanti, i soci e/o i dipendenti delegati.

11. L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

**Articolo 7**
**Permessi per strutture alberghiere e turistico-ricettive**

1. Sarà cura della struttura ricettiva turistico/alberghiera ospitante, all'atto della prenotazione, inserire in banca dati le targhe dei veicoli dei clienti da accreditare per l'intero periodo della permanenza, accedendo direttamente al sistema con proprio account riservato che verrà fornito previa compilazione di apposita domanda.

2. In nessun caso le credenziali di accesso al sistema possono essere comunicate dalla struttura a terzi. L'account deve essere gestito in autonomia esclusivamente dal personale addetto e incaricato dalla struttura ospitante, che ne assume la diretta responsabilità all'utilizzo.

3. L'accesso alla Z.T.L., all'atto di arrivo degli ospiti delle strutture per i quali non è stato possibile accreditare preventivamente le targhe, è comunque consentito previo inserimento delle stesse nel sistema entro 24 ore dall'avvenuto accesso.

4. Gli ospiti delle strutture alberghiere e ricettive in Z.T.L., in caso di controllo da parte del personale di Polizia Locale, non ancora in possesso del contrassegno rosso, potranno accedervi liberamente purché presentino la prova dell'avvenuta prenotazione; è necessario comunque da parte della struttura ricettiva procedere all'inserimento della targa nel sistema, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

5. Per le strutture prive di posto auto privato e riservato ai propri ospiti, il permesso è valevole per il carico e lo scarico dei bagagli per un tempo massimo di 30 minuti.

6. I contrassegni rossi di cui al comma 6 dell'art. 6 sono consegnati dalle strutture ricettive agli ospiti per l'accesso nella Z.T.L. e la sosta per le operazioni di carico/scarico bagagli; sarà cura delle strutture ricettive fornire il contrassegno agli ospiti al momento dell'arrivo e ritirarlo al momento della partenza.

**Articolo 8**
**Altri soggetti legittimati al transito ed alla sosta in Z.T.L.**

1. Le ditte richieste per l'esecuzione di interventi urgenti, non in possesso del permesso di accesso o in orari diversi da quello consentito, si intendono autorizzate al transito ed alla sosta, previa comunicazione formulata dalle stesse o dal titolare dell'immobile sul quale verrà eseguito l'intervento comunque entro 24 ore dall'avvenuto accesso, alla mail dell'Ufficio di Polizia Locale polizia.locale@comune.varenna.lc.it, allegando idonea documentazione relativa all'intervento effettuato.

2. Copia di tale comunicazione (che dovrà contenere il nominativo della ditta, la targa del veicolo utilizzato, il luogo e il motivo dell'intervento, il presunto periodo di tempo necessario all'esecuzione dei lavori), dovrà essere esposta sul parabrezza del veicolo in sosta nell'area a ciò destinata della Z.T.L.

3. La mancata comunicazione sarà considerata un accesso non autorizzato.

4. I soggetti indicati al precedente art. 6 c. 1, che dichiarino di avere a propria esclusiva disposizione un posto auto privato all'interno della Z.T.L., possono richiedere in riferimento al medesimo anno legale tre ulteriori permessi cosiddetti "*extra*" per soggetti terzi.

5. Ogni permesso "*extra*" potrà avere una durata massima di 15 giorni.

**Articolo 9**
**Veicoli autorizzati e norme per la circolazione e la sosta nella Z.T.L.**

1. Sono ammessi alla circolazione e alla sosta gratuita all'interno della Z.T.L. le seguenti categorie di veicoli:

   a) Veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
   b) Veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
   c) Taxi e Autonoleggio da rimessa (N.C.C.) con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, ovvero per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della Z.T.L. e solo per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni necessarie per un tempo massimo di 30 minuti;
   d) Autoveicoli per usi speciali degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
   e) Veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
   f) Veicoli dell'Amministrazione Comunale;
   g) Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;
   h) Veicoli di soccorso sanitario e di pronto intervento, nonché veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile;
   i) Veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
   j) Veicoli condotti da Medici in visita domiciliare e veicoli ATS per servizi di assistenza domiciliare;
   k) Veicoli condotti al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del Codice della Strada;
   l) Veicoli adibiti alla raccolta, trasporto e distribuzione della posta, in possesso di Licenza Postale individuale e speciale per prestazioni di servizi postali, e corriere espresso;
   m) Carri funebri e veicoli utilizzati dalle agenzie di onoranze funebri, esclusivamente per la preparazione del defunto, l'allestimento della camera ardente e delle cerimonie funebri;
   n) Veicoli utilizzati da soggetti terzi, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco Varenna o autorizzate dai competenti Uffici Comunali.

Tutti i soggetti sopraindicati, ad esclusione di quelli indicati alle lettere a), f), h) e n) sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Varenna le targhe dei veicoli per l'inserimento delle targhe nella "lista bianca", o a dare comunicazione di avvenuto accesso entro 24 ore immediatamente successive.

**Articolo 10**
**Norme per la circolazione e la sosta all'interno della Z.T.L.**

1. Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sono consentite unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose (Cat. N1 – N2 – N3) e nelle fasce orarie stabilite dal successivo comma 7.

2. I veicoli in transito all'interno della Z.T.L. devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:
   - circolare a passo d'uomo;
   - sostare a motore spento durante l'orario di carico e scarico merci o per le attività consentite ad alcuni soggetti dalle presenti norme e per un tempo massimo di trenta minuti, con l'obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile l'orario di inizio sosta;
   - circolare e sostare, per le operazioni di cui sopra, senza costituire pericolo od intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.

3. La Z.T.L. è permanente (dalle ore 00:00 alle ore 24:00), attiva sette giorni su sette, festivi compresi.

4. Ai soggetti in possesso del permesso di cui al contrassegno verde o rosso l'accesso alla Z.T.L. è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00; ai soggetti in possesso del permesso di cui al contrassegno giallo l'accesso alla Z.T.L. è consentito secondo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7.

5. I soggetti in possesso del permesso di cui al contrassegno verde o rosso, privi di posto auto in area privata ma che necessitano di effettuare operazioni di carico e scarico, sono autorizzati alla sosta per un periodo massimo di 30 minuti con esposizione del disco orario indicante l'orario di inizio della sosta.

6. Ai prestatori d'opera sarà concesso di accedere alla Z.T.L., dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 19.00 (fatte salve esigenze straordinarie e da comunicare tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale), con l'obbligo di segnalare il luogo di esecuzione dell'intervento mediante indicazioni poste in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

7. Ai fornitori di beni sarà concesso effettuare le operazioni di carico/scarico dal lunedì al sabato, dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e nei giorni festivi dalle 07.00 alle 09.00.

**Articolo 11**
**Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni**

1. I dati contenuti nei permessi rilasciati ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Z.T.L., eseguito tramite varchi elettronici.

2. Tutti i contrassegni dovranno essere sempre esposti, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

3. Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibito, quando richiesto, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.L.vo del 30 aprile 1992 nr. 285.

4. Il venir meno, durante il periodo di validità del permesso, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza; il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il contrassegno alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.

5. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.

6. In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, il titolare del permesso potrà richiederne il duplicato previa comunicazione scritta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Varenna.

7. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione del contrassegno deteriorato.

8. Al momento della richiesta di un'ulteriore permesso da parte di un soggetto che risulti titolare di altri permessi, lo stesso dovrà produrre nuovamente copia delle carte di circolazione relative a tutti i veicoli autorizzati, attestanti il persistere della proprietà in capo agli stessi.

9. In assenza di tale documentazione il rilascio dipenderà imprescindibilmente dalla restituzione dei precedenti titoli autorizzativi.

10. Qualora si proceda all'avvio definitivo della fase di esercizio di nuovi impianti per il controllo elettronico dei veicoli in uscita dalla Z.T.L., al termine del periodo di prova stabilito, i veicoli che transiteranno in uscita, verranno sanzionati dopo 30 minuti dall'orario di fine del proprio titolo autorizzativo.

**Articolo 12**
**Sanzioni amministrative ed accessorie**

1. La circolazione e la sosta non autorizzate, la mancata esposizione del contrassegno ovvero l'esposizione non visibile dello stesso e la sosta per un tempo superiore a quello consentito verranno sanzionate ai sensi degli articoli 7 e 158 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La mancata esposizione del disco orario nei veicoli muniti di permesso di cui al contrassegno verde o rosso o la sosta negli spazi adibiti a carico/scarico per un tempo superiore a quello consentito, il cui orario d'inizio sia indicato con disco orario, verrà sanzionata ai sensi degli articoli 7 o 157 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale.

4. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione del contrassegno o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permesso (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, o uso di fotocopia, o uso di permesso scaduto di validità, ecc…), oltre alle sanzioni previste dal comma 13 dell'art. 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo al ritiro immediato del permesso e relativo contrassegno.

5. Ai titolari del permesso di cui al contrassegno di colore rosso e giallo che nell'ambito temporale di 30 (trenta) giorni violeranno per tre volte gli orari di accesso alla Z.T.L, sarà revocato il permesso stesso per l'anno in corso.

6. Alla perdita dei requisiti da parte del titolare consegue la revoca del permesso ed i relativi contrassegni devono essere restituiti all'Ufficio di Polizia Locale.

# ALLEGATO A

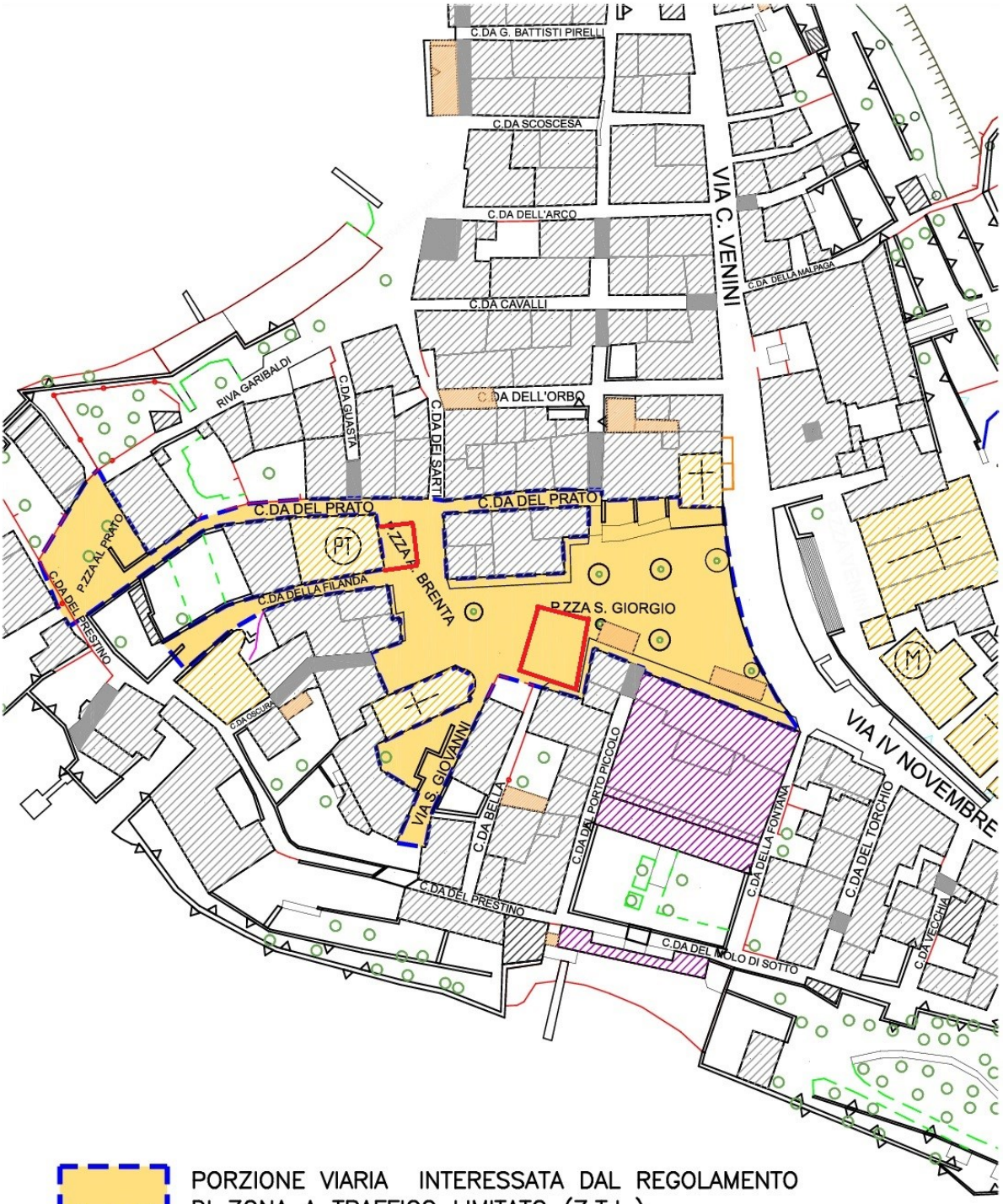


PORZIONE VIARIA INTERESSATA DAL REGOLAMENTO DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

estratto aerofotogrammetrico 1:1000